

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1950, N. 6

Ricostituzione dei Comuni di Cagnò e Romallo¹

Art. 1

I Comuni di Cagnò e Romallo, aggregati a quello di Revò con R.D. 20.7.1928, n. 1851, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3

La presente legge, sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

¹ In B.U. 28 aprile 1950, n. 18.
